

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Gara a procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del Servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l'approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), con assicurazione, se non gestito direttamente dalla Direzione dell'Istituto, del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. Sopravvitto).

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per

Accordo Quadro – in forma di pubblica amministrativa/scrittura privata autenticata – con un unico operatore economico, così come definito dall'art. 54, comma 3 del D.lgs n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio per il Vitto dei detenuti e internati attraverso l'approvvigionamento e la consegna delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) ai sensi dell'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, con assicurazione, se non gestito direttamente dalla Direzione del penitenziario, del Servizio per il Sopravvitto, di cui all'art. 9, comma 7 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Lotto n. _____ CIG _____

L'anno duemila_____ il giorno _____del mese di _____, in _____, nella sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per _____, in via _____, sono presenti:

oppure (in caso di forma pubblica amministrativa)

Avanti a me_____Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono

presenti:

1) _l_ dott. _____, nato a _____ il _____, Funzionario/Dirigente, in qualità di rappresentante del suddetto Provveditorato regionale, in forza del provvedimento di delega n. _____ del _____, domiciliato agli effetti del presente Accordo, in _____ presso la sede del suddetto Provveditorato regionale, (*d'ora in avanti Amministrazione contraente/Stazione appaltante*);

E

2) il Sig/dott. _____, nato a _____ il _____, che interviene al presente Accordo nella sua qualità di legale rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato (procuratore, giusta poteri allo stesso conferiti da [*indicare estremi atto*]) dell'Impresa _____ (*d'ora in avanti Fornitore/Appaltatore*)

– [*In caso di RTI*]: Il Sig. _____ nella sua qualità di legale rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato dell'Impresa _____ quale capogruppo del Raggruppamento temporaneo costituito con le seguenti mandanti:

- _____ sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____;

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____, repertorio n. _____ (*d'ora in avanti Fornitore/Appaltatore/Impresa*);

Il comparente Sig. _____ dichiara di intervenire alla

stipula e firma del presente Accordo in nome e per conto dell'Impresa _____, con sede legale in _____ Via/Piazza_____ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ al n. _____ a ciò debitamente autorizzato come risulta _____ (in caso di procuratore [*indicare estremi atto di procura*]) dal certificato della Camera di Commercio – Registro delle Imprese di _____, acquisito in data _____, documento che rimane agli atti dell'Amministrazione;

(*In caso della forma pubblica amministrativa*) E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che i Signori sopra identificati hanno la piena facoltà di rappresentare e impegnare, rispettivamente, l'Amministrazione e l'impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

PREMESSO:

che con determina a contrarre n. _____ del _____ è stato disposto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito europeo, al fine di poter selezionare, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'operatore economico con cui stipulare un Accordo quadro, della durata di anni due (2) - con opzione di prosecuzione per un ulteriore anno -, per il servizio di approvvigionamento e fornitura delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri da somministrare ai detenuti e agli internati presenti negli Istituti di pena della Circoscrizione regionale

di _____ Lotto n. _____, nonché per il servizio di vendita, se non assunta direttamente dalle Direzioni dei penitenziari di riferimento, dei generi extra-vitto acquistabili dai ristretti con fondi personali (“Sopravvitto”);

che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. _____ del _____, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n. _____ del _____

che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l’Autorità che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data _____ quale migliore offerente l’Impresa _____, avendo quest’ultima conseguito il miglior rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche tecniche e servizi aggiuntivi, come riportati nell’offerta tecnica, e in termini economici, con un ribasso del _____ % ;

che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei requisiti _____ (*capacità economica-finanziaria e/o delle risorse tecniche/produttive/umane consistenti nelle attività di _____*) messi a sua disposizione dall’Impresa _____ con sede in _____;

che l’Amministrazione contraente con provvedimento del _____ n. _____, ha quindi ritenuto di aggiudicare all’odierno Fornitore l’appalto in intestazione;

che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione contraente, giacché rappresenta solo

il vincolo che disciplina le modalità di affidamento dei contratti specifici ai quali è demandata l'esecuzione e la conclusione del Servizio per il Vitto e, se attivato, del Servizio per il Sopravvitto;

che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che forma parte integrante dello stesso, ancorché non materialmente allegata;

che con informativa n. _____ e n. _____ l'Amministrazione contraente è stata informata, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di contrarre, nonché di infiltrazioni mafiose sia con riferimento al Fornitore che alla sua ausiliaria _____;

oppure:

che l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 e che non essendo intervenuto riscontro entro i termini fissati dall'art. 92 del medesimo decreto legislativo, si procede alla stipula, con riserva di recesso nell'ipotesi indicati dal citato art. 92;

che il Fornitore, con la sottoscrizione dei successivi specifici contratti e dell'atto di regolamentazione del servizio, sarà assoggettato ad accettare tutti i patti e le condizioni contenuti nel presente Accordo e relativi allegati;

che, dovendosi ora addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di posta

elettronica certificata:

- 1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per _____ - Codice Fiscale C.F. _____, Via _____, PEC: _____ in appresso denominato più brevemente “Amministrazione” o “Amministrazione contraente” o “Stazione appaltante”
- 2) Impresa _____ - Codice Fiscale C.F. _____ – Via. _____ - PEC: _____ in appresso denominata più brevemente “Fornitore” o “Appaltatore”;
- 3) (In caso RTI, indicare i/il nominativi/o delle/a Mandanti/e)

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente Accordo Quadro, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.

Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.

Capitolato prestazionale: il documento, compresi gli allegati e le appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di gara, contenente le condizioni generali per la stipula del Contratto specifico e la sottoscrizione dell’Atto di regolamentazione, nonché la definizione dei Servizi oggetto della gara;

Contratto/i specifico/i: il/i contratto/i che verrà/anno stipulato/i dall’Amministrazione contraente con l’impresa che ha sottoscritto

l'Accordo quadro per l'erogazione del Servizio per il Vitto e, se attivato, del Servizio per il Sopravvitto nelle sedi degli Istituti penitenziari, avente/i una determinata durata temporale e valore economico, nel rispetto dell'Accordo Quadro stesso;

DM n. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

Linee guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento alle definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.

Art. 2 – (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente Accordo Quadro:

- Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati;
- Tabella applicativa menù settimanale invernale;
- Tabella applicativa menù settimanale estivo;
- Disciplinare di gara (non materialmente allegato);
- Offerta Tecnica, Offerta Economica, Tab. applicativa menù estivo, Tab. applicativa menù invernale e Calcolo offerta economica, tutte presentate dal Fornitore per il Lotto di riferimento.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e quelle del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono

un regime più favorevole per l'Amministrazione.

L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:

- a) dalle clausole del presente Accordo, dai relativi allegati e dai singoli Contratti specifici ("Contratti o Contratto") che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
- b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del presente accordo, ovvero, che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate alla data anzidetta;
- c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso menzionati poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;
- d) dal Patto di integrità;
- e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;
- f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;
- g) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- h) dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04 aprile 2020
- i) dal codice civile;
- j) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni

e servizi;

- k) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- l) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- m) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- n) dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;
- o) dalle tabelle approvate con Decreto del Ministro della giustizia 9 maggio 2017, dalle quali si evince l'insieme delle quantità e delle qualità dei generi alimentari che il Fornitore deve fornire per la preparazione del Vitto.

Art. 3 – (Oggetto dell'Accordo Quadro)

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento da parte dell'Amministrazione contraente dei singoli Contratti specifici finalizzati all'approvvigionamento e fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie – nel rispetto dei principi fissati dall'art. 9 dell'Ordinamento penitenziario – al confezionamento dei pasti giornalieri completi - colazione, pranzo e cena – per i detenuti e internati, ristretti così come puntualmente indicato nel Capitolato prestazionale.

Il Fornitore è altresì tenuto ad assicurare il Servizio di Sopravvitto, come definito nel Capitolato prestazionale. Tale Servizio è opzionabile e, quindi, al relativo affidamento non risulta obbligata l'Amministrazione contraente, attesa la possibile gestione diretta da parte di uno o più Istituti penitenziari facenti parte del Lotto in intestazione. Tuttavia, qualora

detto Servizio venisse attivato, in sede di Contratto specifico ovvero in un tempo successivo, a mezzo di atto aggiuntivo al Contratto stesso, il Fornitore è tenuto, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, alla relativa prestazione così come definita al par. 4 del Capitolato prestazionale.

Il Fornitore prende atto che il numero di detenuti e internati indicato per il lotto aggiudicato è dato dalla media delle presenze rilevate nell'ultimo anno (giugno 2019-maggio 2020) e che lo stesso non costituisce elemento da considerarsi vincolante per l'Amministrazione appaltante in termini di affidamento minimo da garantire all'Appaltatore.

Quest'ultimo, pertanto, è tenuto a garantire l'intero Servizio, sia nell'ipotesi che il numero dei Ristretti sia inferiore che in quella in cui il numero dovesse essere maggiore, avendo diritto, in quest'ultimo caso, al corrispettivo contrattuale in ragione della Diaria di aggiudicazione.

L'erogazione di entrambi i servizi dovrà essere garantito dall'Appaltatore nei termini e nei luoghi dell'istituto indicati nell'Atto di regolamentazione del Servizio.

Art. 4 - (Durata e Importo dell'Accordo Quadro)

Il presente Accordo Quadro ha una durata di anni 2, decorrenti dalla data delle presente stipula. E' facoltà dell'Amministrazione contraente prolungare la durata per un massimo di un ulteriore anno qualora in prossimità della scadenza del predetto termine biennale il Responsabile del procedimento verifichi la sussistenza delle condizioni per proseguire nel rapporto instaurato con l'Accordo. In ogni caso la prosecuzione del rapporto dovrà avvenire agli stessi patti, condizioni e prezzi originati dalla gara di appalto ovvero a condizioni più favorevoli per

l'Amministrazione contraente.

La determinazione dell'Amministrazione al prolungamento della durata sarà comunicata, a mezzo PEC, al Fornitore almeno 60 giorni prima della scadenza biennale e, quest'ultimo, sarà obbligato ad aderirvi.

Tuttavia, l'esercizio da parte dell'Amministrazione della predetta facoltà, come anche quella di attivare o meno il Servizio di Sopravvitto nel periodo di proroga, potrà avvenire solo ed esclusivamente in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, potendo essa anche non azionarle, qualora ritenesse di avvalersi di altre procedure per meglio perseguire i propri scopi istituzionali.

Di conseguenza, il Fornitore non potrà vantare alcun diritto e/o pretesa, anche di natura risarcitoria, in ordine al prolungamento della durata e/o alla mancata attivazione del Servizio di Sopravvitto, rimanendo l'esercizio di tali facoltà di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

Ad ogni modo, l'Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica (art. 106, comma 11 del Codice dei contratti), per il tempo necessario a stipulare un nuovo Contratto specifico ovvero portare a conclusione la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'importo complessivo stimato del presente Accordo, per il biennio di riferimento, al netto dell'IVA, ammonta a **Euro** _____ (_____/_____), tenuto conto del quantitativo presunto delle giornate di presenza e del ribasso offerto in gara – pari al _____% - che ha determinato una diaria di aggiudicazione di Euro_____.

Il complessivo numero delle giornate di presenza che danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'art. 2.6 del Capitolato prestazionale, è indicato in modo meramente presuntivo e, pertanto, qualsiasi aumento o diminuzione di esse, sia all'inizio sia nel corso della gestione, non potrà dar luogo a pretese di indennizzo e/o risarcimento a favore dell'appaltatore.

Art. 5 - (Regime IVA)

Il presente Accordo, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai servizi in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 10%.

Art. 6 – (Divieto di interruzione del servizio e sospensione del servizio)

Il Fornitore è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzioni alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.

E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del Servizio nei soli casi di forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali ipotesi il Fornitore dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di espletamento del Servizio preventivamente concordati con l'Autorità Dirigente, in misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia oggettivamente possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di provvedervi con ogni mezzo, pur di garantire la continuità delle prestazioni,

trattandosi di Servizio pubblico essenziale.

L'esercizio delle prestazioni in luogo del Fornitore, avverrà con addebito di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di quest'ultimo, a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia dell'Accordo.

Si richiama quanto previsto dall'art. 2.3. del Capitolato prestazionale.

Art. 7 – (Contratti specifici)

Il presente Accordo Quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di un Contratto specifico di durata e scadenza pari a quella dell'Accordo.

Nell'ipotesi che l'Amministrazione contraente optasse per la prosecuzione per un ulteriore anno dell'Accordo quadro, si darà corso alla stipula di un nuovo Contratto specifico di durata e scadenza pari a quella dell'opzione di prosecuzione (un anno).

L'affidamento dei singoli Contratti specifici al Fornitore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo è concluso con un unico operatore economico.

L'Amministrazione contraente procederà quindi alla stipula dei Contratti specifici, per il Lotto in intestazione, sulla base della "*diaria pro-capite offerta*", riportata nel documento "*Calcolo offerta economica*" in conseguenza dei prezzi medi offerti dal Fornitore per le derrate del menù invernale e per le derrate del menù estivo in sede di gara e che costituisce documento fondamentale di riferimento per ogni variazione prevista nel Capitolato prestazionale, moltiplicata al numero di presenze giornaliere presunto dei ristretti e alle risorse finanziarie disponibili.

In sede di Contratto specifico, l'Amministrazione si riserva di richiedere l'attivazione, unitamente al Servizio per il Vitto, anche del Servizio per il Sopravvitto, in quest'ultimo caso il Fornitore è obbligato ad aderirvi, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, la cui scadenza sarà, in ogni caso, uguale a quella prevista per il Servizio per il Vitto.

La richiesta di attivazione del Servizio per il Sopravvitto da parte dell'Amministrazione potrà avvenire anche in data successiva alla stipula del Contratto specifico e, in questa ipotesi, sarà cura dell'Amministrazione contraente e del Fornitore procedere con apposito atto aggiuntivo al predetto Contratto. Alla stipula del predetto atto aggiuntivo il Fornitore è obbligato e, pertanto, dalla data di stipula ovvero da altra data, purché indicata nell'atto stesso, è tenuto a dare esecuzione al Servizio di Sopravvitto nelle modalità e termini indicati nel Capitolato prestazionale. In quest'ultima ipotesi, la determinazione dell'Amministrazione di attivare il Servizio di Sopravvitto deve essere comunicata al Fornitore almeno 20 giorni prima della data fissata per la stipula dell'atto aggiuntivo.

Il Fornitore è fin d'ora obbligato alla stipulazione dei Contratti specifici agli stessi patti, condizioni e prezzi (diaria) del presente Accordo Quadro e la mancata stipula di detti Contratti o anche dell'atto aggiuntivo di cui sopra per fatto del Fornitore comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro in danno dello stesso con le relative conseguenze previste dalla normativa vigente.

Come già chiarito all'art.3, l'attivazione del Servizio di Sopravvitto è assoluta facoltà dell'Amministrazione e, pertanto, la mancata o ritardata

attivazione non dà alcun diritto e/o pretesa, anche di natura risarcitoria, al Fornitore.

I contratti specifici, alla scadenza, potranno essere prorogati (*opzione di proroga – art. 106, comma 11 del Codice dei contratti*), a richiesta dell'Amministrazione, e con l'obbligo del Fornitore di aderire a tale richiesta, per un periodo strettamente necessario, al solo fine di consentire la stipula e l'adozione dei necessari atti di approvazione e registrazione di un nuovo Contratto specifico ovvero di portare a conclusione nuove procedure di affidamento garantendo la continuità del servizio. La predetta proroga sposterà in avanti il solo termine di scadenza e di conseguenza rimangono invariati i patti, i prezzi e le condizioni del contratto scaduto per tutto il periodo di proroga. Non sarà quindi riconosciuto nessun altro compenso e/o indennizzo per detta proroga.

In linea di massima, i Contratti specifici dovranno disciplinare/indicare le seguenti informazioni: il numero presunto delle giornate di presenza e l'importo totale che ne deriva, secondo quanto specificato al successivo art. 9; tempi per le verifiche/controlli da parte del DEC, stilati sulla base all'art. 31, comma 12 del Codice e del DM 49/2018 (*anche in funzione dell'offerta dell'aggiudicatario, con particolare riferimento alle voci: "Soluzioni tecnico-gestionali ed elementi organizzativi per il potenziamento dell'efficacia dei controlli"*); modalità dei controlli sul personale del Fornitore operante negli Istituti del Lotto di riferimento; tempi e modalità per la trasmissione da parte del RUP dei documenti indicati al par. 8.1., lett. l) delle Linee Guida n.3 al soggetto incaricato della verifica di conformità; tempi e modalità per il rilascio del certificato di verifica di conformità a cura del verificatore;

modalità e condizioni per lo svincolo della polizza definitiva di cui all'art. 103, comma 5 del codice, con riferimento al trimestre e nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato prestazionale; definizione delle condizioni per l'applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato prestazionale e dell'Accordo Quadro; modalità, condizioni e termini per il pagamento del corrispettivo/i, ivi compresa l'anticipazione del prezzo; modalità di riscossione da parte del Fornitore dei corrispettivi e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente; subappalto e sub-contraenti; attivazione o meno - anche in misura parziale, con riferimento a singole sedi di istituto del Lotto - del Servizio per il Sopravvitto; previsione e presentazione a cura del Fornitore della garanzia definitiva (anche mediante integrazione di quella presentata per il Vitto) in misura pari al 10% del valore stimato del Servizio per il Sopravvitto, se attivato; Subappalto e Sub-contraente. Per ogni altra, ulteriore dettagliata precisazione si richiama quanto disciplinato dal Capitolato prestazionale.

Art. 8 – (Descrizione ed espletamento del Servizio)

Con riferimento a ciascun singolo Contratto specifico, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il Servizio per il Vitto nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione contraente, nel rispetto delle norme, prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente Accordo quadro e di tutti gli allegati in esso richiamati e nell'Atto di regolamentazione del servizio (par. 5.2. del Capitolato) che sarà sottoscritto di comune accordo tra le parti. Il Servizio per il Vitto deve garantire l'approvvigionamento e fornitura delle derrate

alimentari, ivi comprese quelle derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, come da offerta del Fornitore, necessarie al confezionamento – da parte di soggetti diversi dall'Appaltatore - dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per i detenuti e gli internati ristretti negli Istituti penitenziari del Lotto in intestazione, nel rispetto delle qualità e quantità settimanali prescritte nelle Tabelle applicative dei menù allegate al Capitolato prestazionale e nel rispetto delle altre condizioni meglio specificate nel predetto Capitolato.

La gestione del servizio nei giorni festivi è organizzata in modo da consentire la consegna anticipata dei generi vittuari.

Come già indicato in precedenza, qualora richiesto dall'Amministrazione contraente, il Fornitore, nell'ambito del predetto servizio per il Vitto, è obbligato – in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'Accordo o del Contratto specifico - ad assicurare il Servizio per il Sopravvitto a favore dei ristretti all'interno dell'Istituto penitenziario.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, il potere di sospendere il Servizio per il Sopravvitto per motivi di ordine e sicurezza nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.) e, per l'effetto, nulla è dovuto da parte dell'Amministrazione contraente sia per la contrazione dei generi acquistabili che per la sospensione o interruzione dello stesso. Al pagamento del prezzo dei generi extra-vitto venduti, si provvede con i fondi del peculio personale dei ristretti e il volume degli stessi dipende dalla quantità e tipologia dei generi eventualmente ed esclusivamente richiesti dai detenuti e internati, comunque nel rispetto dei criteri stabiliti

dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni emanate in merito dall'Amministrazione. In ogni caso l'Appaltatore prende atto che l'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste presentate per il Sopravvitto e che potrà, altresì, consentire ai detenuti e agli internati di poter acquistare direttamente i generi alimentari e di conforto che provengano sia da processi di autoproduzione interna all'Amministrazione sia da soggetti terzi, purché quest'ultimi operino in Istituto nella produzione e confezionamento (par. 4.2. del Capitolato) nulla potendo, in contrario, eccepire il Fornitore.

I conti relativi al Servizio di Sopravvitto sono tenuti dall'Autorità Dirigente nei modi stabiliti dalla normativa vigente che provvederà, ai sensi dell'art. _____ al pagamento con fondi appartenenti ai detenuti (peculio) alla fine di ogni mese su presentazione di apposita fatturazione. Nell'ambito del predetto periodo temporale (mese) l'Appaltatore dovrà anche assicurare, per una settimana, una gamma di prodotti, scelti in accordo con l'Autorità Dirigente, non inferiore all'1% del numero totale dei prodotti inseriti nella lista dei generi di Sopravvitto (modello 72), per un minimo di 4 prodotti, sui quali dovrà essere praticato uno sconto non inferiore al 30%.

Art. 9 – (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)

Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione del Servizio oggetto di ciascun Contratto specifico sono calcolati moltiplicando il prezzo di aggiudicazione (“diaria pro-capite offerta”) per ogni giornata di presenza

di ciascun detenuto o internato ristretto negli istituti penitenziari della
Circoscrizione _____ – Lotto n. _____ in ragione dell'insieme
dei generi alimentari e servizi assicurati dall'Appaltatore (Diaria).

La “diaria pro-capite offerta” è stabilita, in euro _____
(_____/_____), per cui, rispetto alla base d'asta di euro _____
(_____/_____), il ribasso in termini percentuali risulta
essere pari a _____ %. Gli oneri da interferenza, non soggetti a ribasso
e pari a _____, vengono corrisposti con le seguenti modalità: _____

I pagamenti saranno eseguiti direttamente dall'Amministrazione
contraente (Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria per _____), con ordinativi intestati all'Appaltatore.

Il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente dedicato secondo le
vigenti disposizioni normative. Il Fornitore si obbliga a comunicare le
generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i
conto/i all'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente opererà, mensilmente, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% che sarà liquidata
al termine del trimestre, contestualmente al rilascio della verifica di
conformità a cura soggetto nominato ai sensi del Codice.

***Art. 10 – (Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni
dell'Appaltatore)***

L'accertamento della regolarità del Servizio per il Vitto avverrà alla
stregua di quanto previsto al paragrafo 6 del Capitolato prestazionale e al
Contratto specifico.

A seconda che il detenuto consumi o meno la colazione, il pranzo o la

cena, verrà all'impresa contabilizzata la corrispondente percentuale come appresso fissata:

colazione	10%
pranzo	40%
cena	50%

Per i detenuti ammessi al beneficio della semilibertà, ai sensi dell'art. 48 dell'O.P., e per quelli ammessi alla semidetenzione, ai sensi dell'art. 55 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che effettuano nell'Istituto una parziale consumazione dei pasti, si ometterà di richiedere all'Impresa la fornitura dei quantitativi di generi componenti i pasti che non verranno consumati.

Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata, ivi compreso l'eventuale ampliamento della stessa di ulteriori 12 mesi, prevista al precedente art.

4. In tema di controlli, il Fornitore s'impegna a dare la massima collaborazione, nell'ottica della leale collaborazione, affinché il prodotto finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti nell'intera documentazione contrattuale. In tal senso, il Fornitore potrà quindi richiedere al Direttore dell'Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del procedimento (RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro intervento di persona, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata

comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Accordo Quadro e del Contratto specifico.

Art. 11 – (Notifiche all'Appaltatore)

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro e dai Contratti specifici sono fatte dall'Autorità dirigente, dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione contraente/stazione appaltante (Provveditorato Regionale), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nell'espletamento dei servizi oppure possono essere effettuate, a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo di fax presso il domicilio eletto di cui sopra. L'Appaltatore s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di fax.

Art. 12 – (Misure a tutela della sicurezza)

L'Appaltatore dichiara di essere edotto e di accettare incondizionatamente le misure che saranno stabilite dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione del servizio, sia in ordine alla verifica delle derrate alimentari che degli altri beni destinati al sopravvitto, sia in merito all'affidabilità dell'impresa e dei soggetti incaricati di curare la somministrazione.

Il Fornitore dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

(D.U.V.R.I.) che sarà allegato ai Contratti specifici.

Art. 13 – (Assunzione di manodopera detenuta)

Nei casi e nei limiti di cui all'art. 5.5 del Capitolato prestazionale, sono a carico dell'appaltatore le mercedi e i relativi contributi assicurativi e previdenziali a favore di detenuti che dovessero esercitare attività lavorativa all'interno del magazzino viveri e/o all'interno del locale consegnato all'impresa per la gestione del sopravvitto.

Art. 14 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC)

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:

INPS - Sede di _____ - matricola n. _____;

INAIL – Sede di _____ - codice ditta n. _____.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente agirà secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, l'Amministrazione contraente provvederà in base all'art. 30, comma 6, del Codice.

Art. 15 – (Divieto di cessione dell'Accordo e dei Contratti specifici)

L'Accordo quadro e i Contratti specifici non possono essere ceduti, neanche parzialmente, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.

E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del

Codice.

Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio per il Vitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e conformemente a caratteristiche di genuinità, l'Appaltatore è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal contratto.

Art. 16 – (Subappalto – Sub-contratti)

Si dà atto che il Fornitore non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto;

(oppure)

Si dà atto che il Fornitore ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto per le seguenti prestazioni:

_____.

In quest'ultimo caso, la definizione puntuale circa le modalità e le condizioni di espletamento del subappalto sono demandate al Contratto specifico.

Per quanto attiene i **sub-contratti**, il Fornitore è tenuto a fornire le informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche, variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, il Fornitore provvede a trasmettere copia conforme del sub-contratto sottoscritto con il subcontraente.

Art. 18 – (Sicurezza e salute nel posto di lavoro)

L'Appaltatore s'impegna:

- all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi (<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html>);
- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

Art. 19 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore ha costituito una garanzia complessiva pari ad **Euro** _____(_____/____), mediante polizza *ovvero* fidejussione *ovvero* atto fideiussorio n. _____ emessa/o in data _____ da _____, con sede in _____-Via _____ - autenticata nella firma e nei poteri dal dr. _____, Notaio in _____, in data _____.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti specifici, in relazione ai medesimi.

La cauzione opererà per tutta la durata dell'Accordo quadro, ivi

compreso il periodo di proroga “tecnica” e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità o della regolare esecuzione. Viene fatta salva la riduzione del massimale garantito in conseguenza di detti esiti positivi.

In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresa con la sottoscrizione del presente Accordo anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Fornitore, l’Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali nei limiti dell’importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione contraente di rivalersi mediante la riduzione o completa estinzione dei crediti del Fornitore vantati nei confronti dall’Amministrazione penitenziaria.

Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore dell’Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.

Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione – qualora necessaria – fino alla somma garantita corrispondente al periodo del prolungamento della durata dell’Accordo Quadro e/o a quello relativo alla proroga “tecnica” di cui all’art. 106, comma 11, del Codice.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo

L'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 19 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n. 136)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.

L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Art. 20 – (Penali)

Le penali sono applicate nei casi e nelle misure previste dal Capitolato prestazionale cui si rinvia integralmente.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli obblighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al Fornitore.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore Regionale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione.

Art. 21 – (Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo e dei Contratti specifici, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del Codice, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello della sede del (*Provveditorato Regionale contraente*). In ogni caso l'Appaltatore è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio/i. L'inadempienza a tale obbligo, data la natura di Servizio pubblico essenziale, impone all'Amministrazione contraente di valutare la possibilità della risoluzione del Contratto specifico e/o dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

Trova comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. 12 del

Capitolato prestazionale.

Art. 22 – (Recesso)

Nel corso dell'esecuzione del Servizio, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti di recedere dall'Accordo quadro in tutto o in una sua parte e, contestualmente, dai relativi Contratti specifici in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi al Fornitore mediante PEC ovvero Raccomandata A/R. In tale ipotesi l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al Fornitore quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l'importo del Contratto specifico interessato.

L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto specifico nel caso in cui intervengano normative o direttive, anche interne, che disciplinino diversamente il servizio per il Vitto e/o il servizio per il Sopravvitto. Il recesso potrà essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto, anche in relazione al presente Accordo quadro. Nel caso di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il medesimo servizio di cui al presente Contratto. In tali casi l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante PEC o raccomandata con avviso di

ricevimento o altro strumento con effetti giuridici equivalenti almeno 20 giorni prima della cessazione totale del Servizio.

Art. 23 – (Risoluzione)

Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel Capitolato prestazionale e nel Codice, l'Amministrazione può di diritto risolvere il presente Accordo, per fatto del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nelle ipotesi previste dal citato art. 108 del Codice dei Contratti;
- in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione contrattuale e/o la sopravvenuta inidoneità del Fornitore, sia per mancanza di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il presente Accordo quadro;
- interruzione del Servizio non dipendente da cause di forza maggiore o fortuite;
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;
- violazione della normativa in materia di subappalto;
- grave inadempimento alle disposizioni recate dall'Accordo quadro e di quelle recate dai Contratti specifici e relativi allegati;
- mancata stipula del/i Contratto/i specifico/i e dell'eventuale Atto aggiuntivo di cui all'art. 7 del presente Accordo, nonché dell'Atto di regolamentazione del servizio;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;

- applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore del Contratto specifico in corso;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale;
- constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;
- cessione a terzi del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;
- altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle disposizioni vigenti;
- in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle normative vigenti.

La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Accordo ed i corrispondenti Contratti specifici in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Accordo Quadro e, nell'ipotesi in cui la violazione poteva essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al

risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.

Art. 24 – (Ulteriori clausole risolutive espresse)

L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase esecutiva dall'art.108 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione di maggiori danni.

Art. 25 - Interferenze illecite – Patti di integrità

INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.

L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della

prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria).

PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel Patto di Integrità, allegato al presente Accordo per farne parte integrante e sostanziale, il Fornitore, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna altresì a rilasciare per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dell'ultimo Contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del presente Accordo e del Contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Art. 26 – (Anticorruzione)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni

di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 27 – (Efficacia dell'Accordo Quadro)

Il presente Accordo, vincolante per il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28 – (Spese a carico dell'Appaltatore per la gestione del servizio)

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente atto, dei Contratti specifici e dell'eventuale Atto aggiuntivo, di registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Appaltatore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, nonché quelle degli stampati e tutte le altre occorrenti per la gestione del servizio, anche se non previste specificamente nel capitolato prestazionale.

Art. 29 – (Riservatezza)

L'Appaltatore ha l'obbligo ad adottare ogni accorgimento volto a limitare la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario all'esecuzione del servizio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo e/o il Contratto specifico ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare all'Amministrazione a seguito di tale inosservanza.

Art. 30 – (Norma di chiusura)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia al Capitolato prestazionale, alla documentazione di gara e a tutti i documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

(forma pubblica amministrativa) Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. _____ pagine e n. _____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alla parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sulle pagine e sugli allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL' AMM/NE

IL FORNITORE

L'UFFICIALE ROGANTE

REPUBBLICA ITALIANA

AUTENTICA FIRME

(IN CASO DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA)

_l_sottoscritt_____, incaricat_ al ricevimento dei
contratti nell'interesse del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria – Provveditorato _____
con D.P. del _____ –

certifica che

il sig./dott. _____, nato
a _____ (____) il _____, in qualità di
_____ dell'impresa _____ con sede
legale in _____ - Via _____, e _l_ dott.
_____, Dirigente, nat_ a _____ il
_____, in qualità di rappresentante, nella stipula dei
contratti, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria –
Provveditorato _____ sito in _____,
Via _____, delle cui identità personali,
qualifiche e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, previa rinunzia,
con il mio consenso, d'accordo tra di loro, all'assistenza dei
testimoni, hanno sottoscritto, in calce ed a margine degli altri fogli,
alla mia presenza, nei locali del predetto Dipartimento, l'atto che
precede, il quale resta, a richiesta dei firmatari, presso di me
depositato.

Roma,

L'UFFICIALE ROGANTE

Il Fornitore dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Fornitore pertanto dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere, in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e condizioni, approvandole, di seguito elencate:

CAPITOLATO Prestazionale:

Art. 2.1. Durata e valore dell'Accordo quadro;

Art. 2.2. Durata e valore dei Contratti specifici;

Art. 2.3. Divieto di interruzione del servizio;

Art. 3.3. Modifiche delle Tabelle vittuarie;

Art. 3.7. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti;

Art. 3.14. Scorte di viveri;

Art. 5.2. Atto di regolamentazione del Servizio;

Art. 5.8. Norme comportamentali del personale;

Art. 5.9. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto;

Art. 5.10. Sicurezza interna e riservatezza;

Art. 6.2.1. Obblighi del Fornitore a seguito dei controlli;

Art. 8.1. Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione;

Art. 9.2. Oneri relativi agli immobili in uso al Fornitore;

Art. 9.4. Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature;

Art. 9.6. Esecuzione degli interventi. Modalità;

Art. 9.7. Conclusione del servizio;

Art. 10.1. Inadempienze e penalità;

Art. 10.2. Procedimento Sanzionatorio;

Art. 11. Risoluzione dell'Accordo quadro/contratto – clausola risolutiva espressa;

Art. 12. Esecuzione in danno.

ACCORDO Quadro:

Art. 2 – Con particolare riferimento all'ipotesi di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e l'Accordo quadro: vige il principio del regime più favorevole per l'Amministrazione;

Art. 4 – Con riferimento in particolare alla possibilità per l'Amministrazione contraente di non prolungare la durata dell'Accordo Quadro e di non attivare il Servizio di Sopravvitto;

Art. 6 – (Divieto di interruzione del Servizio);

Art. 7 – Con particolare riferimento:

- All'obbligo del Fornitore di aderire in qualunque momento alla richiesta dell'Amministrazione contraente di dare corso al Servizio di Sopravvitto, in quanto opzionabile;
- Al non riconoscimento di compensi, indennizzi, anche di natura risarcitoria, in caso di mancata o ritardata attivazione del Servizio per il Sopravvitto;

Art. 8 - Con particolare riferimento:

- Alla richiesta di rispettare l'Atto di Regolamentazione del servizio;
- Alla possibilità per l'Amministrazione di sospendere, interrompere il Servizio del Sopravvitto, ovvero ridurre o variare

la tipologia dei generi inseriti nella lista (mod. 72) e autorizzati come generi di Sopravvitto;

- Alla richiesta di offrire una gamma di prodotti sui quali dovrà praticare uno sconto non inferiore al 30%;

Art. 10 - Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni dell'Appaltatore;

Art. 23 – (Risoluzione);

Art. 24 - (Ulteriori clausole risolutive espresse)

Art. 29 – (Riservatezza)

IL FORNITORE